



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Il Consigliere Segretario

VENEZIA, 11 GIUGNO 2015

Prot. N° 4247

A TUTTI GLI ISCRITTI

CIRCOLARE N. 7/2015

OGGETTO: CRITERI GUIDA PER LA RIDUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO, AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA 16 LUGLIO 2014, NEI CASI DI ESONERO PER GRAVIDANZA, MATERNITÀ O PATERNITÀ

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

- Visto l'art 14 del nuovo regolamento per la formazione continua che prevede la possibilità di esonero *dall'obbligo formativo per gli iscritti che si trovino in una delle situazione di impedimento* tra quelle elencate nella medesima disposizione;
- Ritenuto che i casi di impedimento statisticamente più frequenti, tra quelli previsti ed elencati in tale disposizione regolamentare, sono costituiti dalla gravidanza o dall'assolvimento dei doveri di maternità e paternità (art. 14 comma 2 lettera a);
- Ravvisato che l'art. 14 comma 4 del Reg citato, quanto ai criteri che devono essere seguiti dai COA per la determinazione dell'entità dell'esonero, si limita a fissare il principio generale che l'esonero deve avere efficacia "*limitatamente al periodo di durata dell'impedimento*" e comportare "*la riduzione dei CF da acquisire anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento*", senza fornire alcuna ulteriore specificazione;
- Ritenuto che tale criterio può prestarsi, nella prassi applicativa, a difformi interpretazioni, con rischio di disparità di trattamento per casi analoghi;
- Ravvisata, dunque, la necessità di individuare delle linee guida più specifiche che consentano una maggior oggettività nell'individuazione dell'entità della riduzione dei crediti formativi da acquisirsi nei casi di impedimento statisticamente più frequenti, costituiti dalla gravidanza o dall'assolvimento dei doveri di maternità e paternità (art. 14 comma 2 lettera a)

DELIBERA

L'adozione dei seguenti criteri orientativi per la concessione della durata ed entità dell'esonero, nei casi di cui all'art 14 comma 2 lett a):

Per il caso di gravidanza, non a rischio, ritenuto congruo individuare il periodo di impedimento effettivo negli ultimi quattro mesi di gestazione (pari ad 1/3 dell'anno formativo): **esonero di 7 CF** (pari ad 1/3 dei CF acquisibili nell'anno in corso arrotondato per eccesso); tale esonero andrà distribuire proporzionalmente tra l'anno della nascita e quello precedente, se l'evento nascita si verifica nel primo quadrimestre dell'anno.

Per gravidanza a rischio documentalmente comprovata con idonea certificazione

S. CROCE, 494 - 30135 - VENEZIA

C.F. 80011950278

tel. 041 5204545 - fax 0415208914 -

e.mail consiglio@ordineavvocativenezia.net - sito www.ordineavvocativenezia.net

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Il Consigliere Segretario

medica: esonero totale dei crediti formativi per un anno (20 CF), da distribuirsi in proporzione tra l'anno dell'evento e quello eventualmente precedente di inizio della gravidanza

Adozione all'estero

Esonero dei crediti formativi in misura proporzionale alla durata del soggiorno trascorso all'estero del genitore adottante, in attesa di assegnazione di minore straniero adottivo.

Maternità o Paternità

Per il primo anno di vita del neonato

Esonero totale di 20 crediti, a partire dalla nascita, da distribuirsi per trimestri a seconda della data di nascita del neonato secondo il seguente schema:

- se la nascita interviene dal 1.1 al 31.3; esonero totale anno in corso;
- se la nascita interviene dal 1.4. a 30.6: esonero 15 crediti per l'anno in corso (sul presupposto che per il primo trimestre sarebbe già operativo l'esonero per gravidanza e che l'impedimento per maternità riguarderebbe i 2/3 dell'anno in corso) e 5 crediti per l'anno successivo;
- se la nascita interviene dal 1.7 a 30.9: esonero 10 crediti per l'anno in corso (pari ad ½ dell'anno formativo) e 10 crediti per l'anno successivo;
- se la nascita interviene da 1.10 al 31.12 cioè nell'ultimo trimestre (1/4 dell'anno formativo): esonero 5 crediti dell'anno in corso (pari ad ¼) e 15 crediti per l'anno successivo;

Dal compimento di 1 anno del bambino ai 2 anni: esonero 10 crediti

Dal compimento di 2 anni del bambino ai 3 anni: 7 crediti

Ai casi di maternità o paternità sono equiparati i casi di adozione.

Rimane salva la possibilità del COA di discostarsi da tali criteri in particolari casi specificamente motivati e comprovati.

Il Consigliere Segretario

F.to Giuseppe Sacco



S. CROCE, 494 - 30135 - VENEZIA

C.F. 80011950278

tel. 041 520545 - fax 0415208914 -

e.mail consiglio@ordineavvocativenezia.net - sito www.ordineavvocativenezia.net